

In caso di disdetta da parte del richiedente della Carta BancoPosta Più avvenuta durante l'annualità assicurativa, le Garanzie cesseranno alle ore 24.00 del giorno di efficacia della disdetta. In caso di revoca, per qualsiasi causa da parte di Compass Banca S.p.A., della Carta BancoPosta Più avvenuta durante l'annualità assicurativa, le Garanzie cesseranno alle ore 24.00 del giorno precedente il provvedimento stesso. Le garanzie hanno comunque termine:

- In caso di morte dell'Assicurato.

- Qualora la Carta BancoPosta Più emessa da Compass Banca S.p.A. giunga a scadenza e/o venga ritirata senza che sia rinnovata o sostituita con altra Carta BancoPosta Più.

ART. 7. DECADENZA

Il mancato adempimento agli obblighi previsti da parte dell'Assicurato comporteranno la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, valendo quale omissione dolosa agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 – 1914 – 1915 del Codice Civile.

ART. 8. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 1910 c.c. se per il medesimo rischio sono contratte contemporaneamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo. Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, nei termini previsti da ciascun contratto di assicurazione, indicano a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

ART. 9. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: London General Insurance Company Ltd., Ufficio Reclami, Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI) ovvero via fax al numero: 02.777.31.400 o per email all'indirizzo: info.it@thewarrantygroup.com. L'esponente potrà avvalersi modello di reclamo disponibile sul sito dell'IVASS alla sezione "come presentare un reclamo" ("Facsimile di reclamo all'impresa") ovvero anche sul sito della Compagnia, tramite link al sito dell'IVASS. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa (dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato), breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto, in tutto o in parte, dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, correlando l'esposto con copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamante potrà avvalersi del modello di reclamo disponibile sul sito dell'IVASS alla sezione "come presentare un reclamo" ("Facsimile di reclamo all'IVASS"), ovvero anche sul sito della Compagnia, tramite link al sito dell'IVASS.

I reclami potranno essere indirizzati anche al Financial Ombudsman Service (FOS) di cui London General Insurance Company Ltd. è membro, ai seguenti recapiti Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London E14 9SR, telefono: 800 023 4567 o +44300123 9 123. Web-site: www.financial-ombudsman.org.uk

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In particolare, si informa che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in caso di controversia inerente a o derivante dal contratto di assicurazione, la parte che intenda promuovere una causa dovrà previamente esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, deferendo la controversia a uno degli Organismi di mediazione abilitati che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

ART.10. INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 (di seguito il "Regolamento"), la informiamo qui di seguito delle modalità e delle finalità con cui London General Insurance Company Ltd. (di seguito "LGI" o "Società" o "noi"), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali dell'Assicurato.

La Società raccoglie i dati personali dell'Assicurato da Compass Banca S.p.A. al momento della consegna della polizza.

I dati dell'Assicurato saranno trattati per le seguenti finalità: per attivare la polizza (art. 6, co.1, let. b) del Regolamento), verificando la sinistrosità pregressa, per l'adempimento di obblighi di legge art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento), per fini amministrativi della polizza assicurativa dell'Assicurato, compresi sinistri e prevenzione frodi. La informiamo che potrebbe essere altresì necessario condividere le informazioni dell'Assicurato in modo confidenziale con fornitori di prodotti o servizi (incluse riparazioni) incaricati dell'Assicurato e da noi nell'acquisto o esecuzione della polizza.

Il conferimento dei dati personali dell'Assicurato è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà possibile stipulare o dare esecuzione alla polizza assicurativa e/o i servizi ai sensi di polizza.

La informiamo che i dati personali dell'Assicurato verranno trasferiti al The Warranty Group Inc., ed a certi sub-responsabili, che processeranno i dati dell'Assicurato per fini amministrativi di copertura assicurativa e di sinistri. The Warranty Group Inc. ed i suoi sub-responsabili sono basati negli Stati Uniti D'America, un paese terzo che non fornisce adeguata protezione ai sensi della Direttiva 95/46/EC e del Regolamento EU 2016/679, per cui una relazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea non esiste. Al fine di proteggere i dati personali dell'Assicurato, concluderemo clausole contrattuali standard adottata dalla Commissione Europea con decisione 2010/87/EU, ai sensi dell'art. 46.2 del Regolamento 2016/679. Lei ha il diritto di ottenere una copia di tali clausole contrattuali e di essere informato dei riceventi e delle categorie di riceventi i dati personali dell'Assicurato, a tali fini chiamate il numero 800 707999, che è un numero gratuito.

I dati personali dell'Assicurato saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati.

I dati dell'Assicurato non saranno trattati per finalità di marketing.

I dati personali dell'Assicurato saranno conservati solamente per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità a seguito del quale verranno distrutti se non più necessari per i fini legali per cui erano stati ottenuti, in ogni caso il loro tempo di conservazione sarà di anni 7.

Possono venire a conoscenza dei dati personali dell'Assicurato i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano della gestione ed esecuzione del contratto di esercizio/gestione. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei dati personali dell'Assicurato le seguenti categorie di soggetti, che forniscono alla Società servizi strumentali allo svolgimento della propria attività: fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali; fornitori di servizi amministrativi; consulenti, società di recupero crediti, società di audit.

L'Assicurato ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 dello stesso: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, di verificarne l'esistenza e l'origine, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento che la riguarda per il futuro; L'Assicurato ha inoltre diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere da noi, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento. L'Assicurato ha, inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, ove prestato.

Per ottenere una copia dei dati personali dell'Assicurato da noi trattenuti, per maggiori informazioni sui diritti sui dati dell'Assicurato o per esercitare uno dei diritti dell'Assicurato inerenti il trattamento dei dati personali l'Assicurato può contattare il nostro Responsabile per la Protezione dei dati personali mediante il servizio clienti usando i seguenti dettagli: Data Protection Officer mail: Richiesta.Garanzia@thewarrantygroup.com

Le ricordiamo che l'assicurato sempre ha la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

GLOSSARIO

Il significato dei termini in lettera maiuscola delle Condizioni di Assicurazione è il seguente:

Assicurato, beneficiario: il soggetto, persona fisica titolare di una Carta BancoPostaPiù, il cui interesse è tutelato dal contratto di assicurazione e a favore del quale viene corrisposto l'Indennizzo.

Carta, Carta di Credito: la carta di credito BancoPostaPiù emessa da Compass Banca s.p.a. di cui l'Assicurato è titolare.

Compagnia di Assicurazione: London General Insurance Company Ltd.

Contraente: Compass Banca S.p.A.

Decorrenza e durata: per decorrenza si intende la data a partire dalla quale le coperture assicurative previste dalla Polizza Collettiva sono efficaci; per durata il periodo entro il quale il Sinistro è indennizzabile.

Franchigia Assoluta: la somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Limite massimo per sinistro: il limite massimo di Indennizzo dovuto per il pagamento all'Assicurato per ciascun Sinistro e per ciascun periodo assicurativo.

Polizza Collettiva: il contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato tra la Compagnia e Compass Banca s.p.a. a beneficio dei titolari di Carta BancoPostaPiù.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Territorio: i Paesi del mondo con le limitazioni indicate per ciascuna copertura nelle Condizioni di Assicurazione.

Titolare: la persona fisica a cui è intestata la Carta BancoPostaPiù.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CARTA BANCOPOSTA PIÙ



POLIZZA COLLETTIVA N°C009 00001

(contratto di assicurazione per perdite pecuniarie e altri danni ai beni)

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 1° GENNAIO 2019

PROGRAMMA ASSICURATIVO CARTA BANCOPOSTA PIÙ

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA N. CO0900001

(Ai sensi del D.Lgs n° 209/2005 “Codice delle Assicurazioni” e delle disposizioni Ivass vigenti)

ART. 1. CONDIZIONI GENERALI

Le coperture assicurative previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione sono accessibili solo per i Titolari di Carta BancoPostaPiù, maggiorenni, che acquistino prodotti o ritirino contante attraverso Carta BancoPostaPiù.

Le coperture assicurative decorrono dal momento dell'attivazione di Carta BancoPostaPiù e fruibile per il Titolare. Le coperture assicurative hanno validità nei limiti territoriali specificati negli artt. 2.5, 3.5, 4.5 e 5.5. L'assicurazione non è trasferibile.

ART. 2. PROTEZIONE FURTO E RAPINA DEL CONTANTE

2.1 Oggetto della copertura assicurativa

La copertura si attiva nel caso in cui l'Assicurato prelevi, attraverso la Carta BancoPosta Più, una somma di denaro in contanti presso uno sportello bancario automatizzato nel Territorio e, successivamente lo stesso, subisca un furto o una rapina dell'importo totale o parziale del contante prelevato nelle 12 ore successive al prelievo.

2.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenza di:

- furti/rapine dovuti a dolo o negligenza o condotta criminale dell'Assicurato;
- furti/rapine dovuti alla mancata osservanza di un normale com portamento prudenziale;
- furti/rapine dovuti a preventivo furto o smarrimento del codice PIN della Carta BancoPosta Più e/o mancata denuncia presso le Autorità competenti;
- furti/rapine di contante non prelevato dall'Assicurato titolare della Carta BancoPosta Più.

2.3 Limiti della copertura

La copertura è prestata con limite di Euro 500,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

2.4 Decorrenza e durata della copertura

La garanzia opera dal momento in cui il contante è prelevato presso lo sportello bancario automatizzato e per le 12 ore successive al prelievo.

2.5 Territorialità

La garanzia è valida per tutti i Paesi del Mondo.

2.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Una volta verificatosi il Sinistro, l'Assicurato dovrà:

- Effettuare entro 12 ore dal furto/rapina una denuncia circostanziata all'Autorità competente del Territorio;
- Darme tempestivo avviso, in un tempo comunque non superiore a trenta giorni dall'accadimento a TWG Services Ltd. - Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI)
- Telefono: 02.777.31.407 – 02.777.31.416
- Fax: 02.777.31.400 – 02.777.31.401, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 “Garanzie Carta BancoPosta Più”, gestore della Polizza e dei Sinistri, che provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere debitamente compilato e restituito da parte dell'Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax entro 30 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alle seguente ulteriore documentazione:
 - a) Copia della denuncia fatta all'Autorità;
 - b) Originale della ricevuta di prelievo emessa dallo sportello bancario automatizzato o copia dell'estratto conto della Carta BancoPosta Più comprovante il giorno e l'ora del prelievo del contante.

2.7 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è pari all'importo totale o parziale del contante prelevato, oggetto di furto o rapina così come denunciato all'Autorità competente e con il limite della ricevuta di prelievo.

2.8 Liquidazione degli indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza direttamente all'Assicurato.

ART. 3. UTILIZZO FRAUDOLENTO

3.1 Oggetto della copertura assicurativa

La copertura si attiva nel caso l'Assicurato subisca una perdita pecuniaria a seguito di acquisti di beni e/o servizi o prelevamenti di contante, effettuati fraudolentemente da parte di terzi mediante l'uso della Carta BancoPosta Più di cui l'Assicurato abbia perso il possesso a causa di uno dei seguenti eventi:

- Rapina;
- Scippo;
- Furto con destrezza limitatamente ai casi in cui l'Assicurato abbia indosso la Carta BancoPosta Più;
- Smarrimento;
- Furto commesso nell'abitazione a condizione che siano state violate le difese esterne dei locali mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o amesi simili.

3.2 Esclusioni

Sono escluse le perdite pecuniarie all'Assicurato derivanti:

- Da mancata o non tempestiva (oltre 12 ore dal verificarsi o dalla presa di conoscenza dell'evento) attivazione della procedura per il “blocco” della Carta BancoPosta Più con segnalazione a Compass Banca S.p.A.;
- Da mancata denuncia alle Autorità entro 48 ore dal verificarsi del furto o dello smarrimento;
- Da furto della Carta BancoPosta Più commesso con scasso sull'auto vettura o su altri veicoli adibiti a trasporto di cose e/o persone;
- Da furto o smarrimento della Carta BancoPosta Più quando la stessa sia sotto il controllo di terzi, (spedizionieri, servizi postali, vettori ecc.);
- Da furto o smarrimento della Carta BancoPosta Più che non si trovi sotto la diretta custodia dell'Assicurato o depositata in locali non chiusi;
- Dalla perdita congiunta di possesso, da parte dell'Assicurato stesso, della Carta BancoPosta Più e del codice segreto PIN;
- Da operazioni effettuate fraudolentemente da membri della famiglia dell'Assicurato;
- Da operazioni effettuate prima delle 48 ore precedenti la richiesta di “blocco” della Carta BancoPosta Più a Compass Banca S.p.A.;
- Dall'utilizzo dei dati sensibili della Carta BancoPosta Più ottenuti attraverso reti informatiche (internet, intranet, extranet).

3.3 Limiti della copertura

La copertura è prestata con il limite di Euro 500,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

3.4 Decorrenza e durata della copertura

- Per i casi di rapina, scippo, furto in abitazione, la Garanzia opera dal momento in cui si verifica la perdita di possesso della Carta BancoPosta Più a seguito di uno di tali eventi e cessa nel momento in cui viene effettuata la segnalazione di “blocco” a Compass Banca S.p.A., con il limite comunque delle 48 ore precedenti alla richiesta di “blocco”.

- Per i casi di furto con destrezza, smarrimento, la garanzia è operante per le operazioni fraudolente compiute nelle 48 ore antecedenti la segnalazione di “blocco” a Compass Banca S.p.A.

3.5 Territorialità

La garanzia è valida per tutti i Paesi del Mondo.

3.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Una volta verificatosi il Sinistro, l'Assicurato dovrà:

- Tempestivamente e comunque non oltre 12 ore da quando si è verificata la perdita di possesso della Carta BancoPosta Più o da quando ne ha avuto conoscenza, l'Assicurato deve inoltrare la segnalazione a Compass Banca s.p.a. e, entro 48 ore dalla perdita di possesso, sporgere denuncia circostanziata all'Autorità competente;
- Darme tempestivo avviso, in un tempo comunque non superiore a trenta giorni dall'accadimento, a TWG Services Ltd. - Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI) - Telefono: 02.777.31.407 – 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 – 02.777.31.401, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 “Garanzie Carta BancoPosta Più”, gestore della Polizza e dei Sinistri che provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere debitamente compilato e restituito da parte dell'Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax entro 30 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alle seguente ulteriore documentazione:
 - a) Copia della denuncia fatta all'Autorità;
 - b) Copia degli estratti conto della Carta BancoPosta Più comprovanti le operazioni effettuate fraudolentemente.

3.7 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è pari al valore delle perdite pecuniarie subite dall'Assicurato a seguito dell'uso fraudolento da parte di terzi della Carta BancoPosta Più.

3.8 Liquidazione degli indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza direttamente all'Assicurato.

ART. 4. PROTEZIONE ACQUISTO

4.1 Oggetto della copertura assicurativa

La copertura si attiva nel caso in cui l'Assicurato, avendo acquistato un bene (qualunque articolo di marca identificabile comprato da un dettagliante nel Territorio, destinato ad un uso personale, il cui pagamento sia stato effettuato interamente con la Carta BancoPosta Più e avente un prezzo di acquisto non inferiore ad Euro 75,00), subisca:

- 1) la perdita di possesso del bene a causa di uno dei seguenti eventi:
- Rapina;
 - Scippo;
 - Furto con destrezza limitatamente ai casi in cui l'Assicurato abbia indosso o a portata di mano il bene;

- Furto commesso nell'abitazione a condizione che siano state violate le difese esterne dei locali mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o amesi simili;
- Furto con scasso commesso sull'autovettura, solo se parcheggiata in parcheggio autorizzato e custodito;

2) il danneggiamento accidentale del bene generato da cause esterne, improvvise ed imprevedibili, che ne pregiudichi totalmente la destinazione d'uso. E' escluso qualsiasi danno estetico al bene.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura:

- Furti/rapine dovuti a dolo o negligenza o condotta criminale;
- Furti/rapine dovuti alla mancata osservanza di un normale comportamento prudenziale;
- Il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a causa di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti e la normale usura del bene dovuta al suo utilizzo;
- I danni causati da modifiche del bene, errato utilizzo del bene in base alle istruzioni d'uso, installazione o connessione non corrette, utilizzo del bene al di fuori dei modi d'uso previsti dal costruttore;
- Danni causati a parti esterne del bene che non ne pregiudichino il normale funzionamento (danni estetici ad esempio macchie, righe, graffi);
- I danni causati da dolo e negligenza;
- Il furto o il danneggiamento accidentale che avvengano quando il bene non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
- L'usura del bene dovuta al normale utilizzo dello stesso o di suoi componenti qualunque ne sia la causa;
- I danni oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore;
- Denaro, titoli di credito, valori bollati, azioni o obbligazioni, buoni pasto, altri documenti negoziabili, biglietti di qualunque tipo e vacanze;
- Veicoli a motore e relative parti ed accessori;
- Creature viventi e vegetali;
- Edifici ed altre costruzioni;
- Beni usati, acquistati di seconda mano;
- Qualunque prestazione di servizi;
- I beni venduti da un commerciante all'ingrosso;
- Cibo, carburanti;
- I beni acquistati dal Titolare della Carta BancoPosta Più e successivamente ceduti ad altri a qualsiasi titolo;
- I beni acquistati attraverso siti Internet non registrati nel Territorio;
- Danneggiamenti derivanti da processi di riparazione o pultura;
- Gioielli e orologi;
- Computer portatili e loro accessori;
- Telefoni cellulari, smartphones, palmari, lettori audio digitali, loro accessori e componenti.

4.3 Limiti della copertura

La copertura è prestata con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

4.4 Decorrenza e durata della copertura

La garanzia opera a partire dal momento in cui il bene viene acquistato e per i 60 giorni successivi all'acquisto stesso.

4.5 Franchigia e scoperto

Il pagamento di ogni sinistro verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad Euro 35,00.

4.6 Territorialità

La garanzia è valida per tutti i Paesi del Mondo.

4.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Una volta verificatosi il Sinistro, l'Assicurato dovrà:

- Effettuare entro 12 ore dal furto del bene una denuncia circo stanziata all'Autorità competente;
- Darme tempestivo avviso, in un tempo comunque non superiore a trenta giorni dall'accadimento, a TWG Services Ltd. - Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI) - Telefono: 02.777.31.407 – 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 – 02.777.31.401, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 “Garanzie Carta BancoPosta Più”, gestore della Polizza e dei Sinistri, che provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere debitamente compilato e restituito da parte dell'Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax entro 30 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alla seguente ulteriore documentazione:
 - a) In caso di furto del bene, copia della denuncia fatta all'Autorità competente;
 - b) In caso di danno accidentale, copia della fattura di riparazione, con diagnosi e descrizione dettagliata dell'intervento di riparazione che dovrà essere stata effettuata esclusivamente presso un centro autorizzato della marca del costruttore, oppure, una dichiarazione del riparatore che indichi la natura del danno e attesti l'impossibilità di effettuare la riparazione o la sua anti economicità.

4.8 Determinazione del danno

- In caso di furto totale del bene l'ammontare del danno è pari al prezzo originario di acquisto del bene come indicato nella relativa ricevuta d'acquisto;
- In caso di danno accidentale l'ammontare del danno è determinato dal costo delle componenti e della manodopera necessari alla riparazione del bene; qualora il bene non possa essere riparato, l'ammontare del danno sarà pari al prezzo di acquisto originario del bene come indicato nella relativa ricevuta d'acquisto.

4.9 Liquidazione degli indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza direttamente all'Assicurato.

ART. 5. SICURI-ON-LINE

5.1 Oggetto della copertura assicurativa

La copertura si attiva nel caso in cui l'Assicurato, che acquisti on-line (da un sito e-commerce autorizzato e registrato nel Territorio) un qualunque articolo avente un prezzo di acquisto non inferiore ad Euro 200,00 di marca identificabile, destinato ad un uso privato ed il cui pagamento sia stato interamente effettuato con la Carta BancoPosta Più quando lo stesso non sia conforme alle condizioni di vendita (bene non corrispondente alla descrizione del prodotto o risultante danneggiato in tutto o in parte o non completo) e di conseguenza:

- 1) Il venditore accetti la sostituzione del bene acquistato lasciando a carico dell'Assicurato i relativi costi di presa e consegna del bene o;
- 2) Il venditore accetti la sostituzione del bene acquistato ma non provveda alla sua sostituzione o al rimborso del prezzo di acquisto entro 90 giorni dalla restituzione o;
- 3) Il venditore rifiuti sia il rimborso del prezzo di acquisto che la sostituzione del bene.

5.2 Esclusioni

Sono esclusi:

- I prodotti confezionati su misura o chiaramente personalizzati per il consumatore;
- qualunque bene deperibile o che si modifichi velocemente;
- I prodotti audio-video o software;
- Giornali o riviste;
- Scommesse o lotterie;
- Qualunque servizio che, con il consenso del consumatore, sia già stato eseguito;
- Le prenotazioni di voli, viaggi, pacchetti turistici, case-vacanza e alloggi;
- Alimenti e bevande;
- I beni il cui contratto di vendita non sia tra un consumatore e un operatore commerciale;
- Qualunque bene ad uso professionale;
- Qualunque bene usato;
- Denaro contante o i suoi equivalenti.

5.3 Limiti della copertura

La copertura è prestata con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

5.4 Decorrenza e durata della copertura

La garanzia opera a partire dalla data di ricezione del bene e per i 14 giorni successivi alla stessa.

5.5 Territorialità

La garanzia è valida in Italia, San Marino, Città del Vaticano e tutti i paesi aderenti all'UE.

5.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Darne tempestivo avviso, in un tempo comunque non superiore a trenta giorni dall'accadimento, a TWG Services Ltd. - Piazzale L. Cadorna 4, 20123 Milano (MI) - Telefono: 02.777.31.407 – 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 – 02.777.31.401, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 “Garanzie Carta BancoPosta Più”, gestore della Polizza e dei Sinistri, che provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere debitamente compilato e restituito da parte dell'Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax entro 30 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alle seguente ulteriore documentazione:

- Copia della conferma d'ordine del bene rilasciata dal venditore;
- Originale dello scontrino o dell'estratto conto della Carta BancoPosta Più comprovante il pagamento del bene ad un sito e-commerce autorizzato e registrato nel Territorio;
- Copia delle ricevute di presa e consegna del bene;
- Ove necessario, copia della ricevuta di conferma ricezione del bene spedito dall'Assicurato al venditore.

5.7 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è pari al:

- 1) Costo sostenuto dall'Assicurato per la spedizione del bene al venditore qualora quest'ultimo ne accetti la sostituzione;
- 2) Costo sostenuto dall'Assicurato per la spedizione del bene al venditore e al suo prezzo di acquisto qualora il venditore, avendone accettata la sostituzione, non provveda entro 90 giorni dalla ricezione del bene all'invio del bene richiesto o al suo rimborso;
- 3) Costo sostenuto dall'Assicurato per l'acquisto del bene oltre al suo costo di spedizione alla Compagnia, qualora il venditore non ne accetti la sostituzione.

5.8 Liquidazione degli indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Compagnia, provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all'Assicurato.

ART. 6. EFFETTO E CESSAZIONE DELLE GARANZIE NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

Le Garanzie hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza e terminano alle ore 24.00 della data di scadenza della polizza stessa, a condizione che la Carta BancoPosta Più sia stata attivata.